

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' ANNO 2013 - COSTITUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 art. n. 184;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 15/06/2012 di nomina del responsabile dell'area CONTABILE;

Premesso che ciascun Ente appartenente al Comparto del Personale degli Enti Locali, ai sensi del CCNL del 22 gennaio 2004, art. 31 c. 1, determina annualmente le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette risorse decentrate;

Considerato che tra le materie attualmente oggetto di contrattazione, la cui elencazione risulta tassativa in base agli artt. 4 CCNL 01/04/1999 e 16 CCNL 31/3/1999, non è compresa la quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Richiamati gli artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004, che definiscono le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, suddividendole in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31 c. 2) e in risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art 31 c.3);

Preso atto che l'art. 76, c. 5, del D.L. 25/6/2008 n. 112 (come convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133) introduce una vera e propria misura prescrittiva in relazione alla riduzione delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, individuando espressamente nelle dinamiche di crescita della spesa che finanzia la contrattazione integrativa, vale a dire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, il canale prioritario attraverso il quale garantire la riduzione stessa;

Visto il parere n. 55/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica nel quale si ribadisce che gli indirizzi normativi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni delineano un contesto di regole volte al contenimento della spesa del personale che viene a rappresentare un criterio di guida a cui i vertici politici ed amministrativi devono ispirarsi nell'adottare i provvedimenti di competenza;

Visti i precedenti contratti sottoscritti, recanti ulteriori disposizioni in materia di quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Richiamata il provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2010 dal quale si rileva che le risorse stabili ammontano ad € 21.360,52.= e le risorse variabili ammontano ad € 2.411,12.=, per un totale complessivo di € 23.771,64.=;

Accertato che l'art. 9, c. 2bis della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ha disposto nel modo seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna

delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 non puo' superare l'importo dell'anno 2010 ed e' comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" e ritenuto obbligatorio adeguare in tali termini la politica del contenimento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' per l'anno 2013;

Preso atto che la Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 51/2011 rileva che:

-la disposizione normativa di cui sopra e' da considerare disposizione di stretta interpretazione sicche', in via di principio, non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni;

-tuttavia devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 c.2bis citato le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto si individua il seguente limite per le risorse da destinarsi al trattamento accessorio per l'anno 2013:

Totale fondo 2010: € 23.771,64.= (risorse stabili 21.360,52.= - variabili 2.411,12.=);

Dato atto che per l'anno 2013 non sono previste risorse variabili e che quindi la riduzione andra' calcolata sulle sole risorse stabili;

Limite per verifica art. 9 comma 2 bis: $23.771,64 - 2.411,12 = 21.360,52.=$

Preso atto quindi che il limite massimo che l'Ente dovra' osservare per la quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttivita' per l'anno 2013, e' fissato in € 21.360,52.=

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 che al punto 3 si occupa dell'art. 9 c. 2bis della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 definendo una formula matematica per la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio e precisamente sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e stabilendo che la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinera' la misura della variazione da operarsi sul fondo:

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sz. Regionale per la Lombardia, n. 324 del 26/5/2011, che in riferimento alla riduzione del fondo da operarsi in rapporto al personale cessato indica il riferimento alla data di cessazione delle singole unita', consentendo cosi' di operare una riduzione non della quota intera ma del solo rateo in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio;

Ritenuto pertanto di effettuare il seguente calcolo:

anno 2010

- Dipendenti in servizio al 1 gennaio n. 8
- Dipendenti in servizio al 31 dicembre n. 7,205
- Media dipendenti $(8+7.205)/2 = 7,60$

n. 1 pensionamento da aprile 2010 e n. 1 cessazione dal 15/11/2010

anno 2013

- Dipendenti in servizio al 1 gennaio n. 6
- Dipendenti in servizio al 31 dicembre n. 6
- Media dipendenti $(6+6)/2=6$

Importo da ridurre dal fondo 2013:

$(7.60-6) = 1.60 \Rightarrow (1.60/7.60)*100 = 21\%$ variazione percentuale da applicare a riduzione del fondo per l'anno 2012

Fondo risorse decentrate 2013:

$\text{€ } 21.360,52 - (21.360,52 * 7.60/100) = 21.360,52 - 4.485,71 = 16.874,81.=$

Dato atto altresì che:

- l'applicazione dell'art. 9, c. 2 bis riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio ne cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto integrativo decentrato ovvero, con riferimento alla remunerazione dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte (cfr. Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011);

- la riduzione del fondo per l'anno 2013, calcolata in riferimento al fondo anno 2010, come sopra quantificata, va a gravare sulle risorse stabili, non essendoci risorse variabili da decurtare;


- la proposta relativa alle modalita' di utilizzo verra' sottoposta - secondo quanto prevede la contrattazione di primo livello - alla valutazione ed alle definitive determinazioni del tavolo negoziale con le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;

Visto il prospetto allegato sub lett A) alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, relativo alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' a valere per l'anno 2013;

Accertato che le risorse previste per la costituzione del Fondo trovano capienza nelle disponibilita' di bilancio;

DETERMINA

- 1) Di approvare il prospetto relativo alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' anno 2013, il quale, allegato sub lett. A) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e' stato adottato in adempimento alle disposizioni dell'art. , c. 2 bis della L. 122/2010, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15/4/2011 e dalla Corte dei Conti Sz. Lombardia n. 324 del 26/05/2011;
- 2) Di dare atto, pertanto, che:
 - Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' dell'anno 2013 non supera l'importo di quello dell'anno 2010 e si e' provveduto alla riduzione dello stesso in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - Nell'ambito di predetto Fondo anno 2013, le risorse stabili ammontano a € 16.874,41 a seguito delle riduzioni di cui sopra, e non risultano risorse decentrate variabili
 - La proposta relativa alle modalita' di utilizzo verra' sottoposta - secondo quanto prevede la contrattazione di primo livello - alla valutazione ed alle definitive determinazioni del tavolo negoziale con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto.



IL RESPONSABILE AREA
Dott. Gianbattista Calabria

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (art. 8 L. 7/8/1990 n. 241): Gianbattista Calabria

Comune di Brusimpiano

Fondo Contratto Decentrato 2013

Parte Stabile

Data {Inserisci una data} 28.12.13 n. 491

	Oggetto	Riferimento normativo	Importo
S1	Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario	Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999	
S2	Fondo per straordinari personale passato alle Posizioni Organizzative	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995	
S3	Turno, rischio, reperibilita', particolari posizioni, premi qualita', produttivita' collettiva, economie 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995	14.138,95
S4	Fondi per particolari posizioni di lavoro e di responsabilita' previsti per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995	
S5	Fondo per la qualita' della prestazione individuale previsto per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995	
S6	Fondo per produttivita' collettiva e miglioramento servizi previsto per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995	
S7	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996	Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999	
S8	Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996	Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999	
S9	Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993	Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999	
S10	Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED	Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999	
S11	Risorse destinate alla corresponsione della indennita' di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 333/1990	Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999	
S12	Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio	Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999	551,15
S13	Trattamento economico accessorio del personale trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999	

Comune di Brusimpiano

Fondo Contratto Decentrato 2013

Parte Stabile

Data {Inserisci una data} 28-12-13 n. 491

	Oggetto	Riferimento normativo	Importo
S14	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche	Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	
S15	1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001	1.277,97
S16	Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	
S17	0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004	1.214,67
S18	0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004	976,08
S19	0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004	
S20	0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006	1.335,19
S21	0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. Comuni capoluogo delle aree metropolitane: fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39 %	Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008	1.866,51

Comune di Brusimpiano

Fondo Contratto Decentrato 2013

Parte Stabile

Data {Inserisci una data} 28.12.13 n. 491

	Oggetto	Riferimento normativo	Importo
Importi da sottrarre:			
S22	Trattamento economico accessorio del personale trasferito dal Comune ad enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	Art. 15, c. 1, lett. I), CCNL 1.4.1999	
S23	Salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative (enti senza dirigenza)		
S24	Riduzione a seguito di cessazioni	art 9 comma 2bis, L 122/2010 di conversione D.L 78/2010	4.485,71
TOTALE PARTE STABILE			16.874,81

Comune di Brusimpiano

Fondo Contratto Decentrato 2013

Parte Variabile

Data {Inserisci una data} 28.12.13 n. 491

	Oggetto	Riferimento normativo	Importo
V1	Introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999	
V2	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999	
V3	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.)	Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999	
V4	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999	Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999	
V5	Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999	0,00
V6	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili	Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	0,00
V7	Somme residue anno precedente	art. 17, c. 5, CCNL 1.4.1999	
V8	Rimborso spese per la notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori	Art. 54, CCNL 14.9.2000	
V9	Incentivazione personale case da gioco	art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004	
V10	Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.	Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008	
TOTALE PARTE VARIABILE			0,00